



**MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
DIVISIONE I**

Capitolato d'oneri relativo all'espletamento delle attività di indagini familiari e all'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano.

QUADRO DI RIFERIMENTO

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Negli ultimi decenni, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata paese non più di transito ma d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. Allo stesso tempo, a livello europeo si registra una sempre maggiore attenzione anche alle problematiche che coinvolgono i minori in quanto specifici soggetti di diritto. D'altra parte l'impegno dello Stato italiano a tutelare il minore straniero non accompagnato nel suo superiore interesse, rappresentato prioritariamente dal diritto all'unità familiare, risponde ai principi enunciati sia dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n.176, sia dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 "sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi". L'attività realizzata dal Comitato per i minori stranieri - istituito dall'art.33 del D.lgs 25.7.1998, n.286, e successive modificazioni ed integrazioni - i cui compiti sono regolamentati dal DPCM 9.12.1999, n.535, ha permesso di attivare forme concrete di tutela, sia attraverso un sistema di rete relativamente alle indagini familiari, sia mediante una procedura assistita di rimpatrio, con microprogetti ed attività di assistenza nei paesi d'origine, con un coinvolgimento sempre maggiore delle amministrazioni dei paesi di provenienza dei minori, anche per attività di prevenzione all'emigrazione clandestina. Nel corso di questi anni, il fenomeno migratorio che coinvolge anche i minori non accompagnati ha interessato numerosi paesi di provenienza degli stessi, con modifiche in termini quantitativi, nonché relative ad alcune variabili sociologiche dei minori stessi, quali l'età, il sesso, la condizione socio-economica, ecc.. In più si può notare come tale fenomeno, nel corso degli ultimi due anni, è stato sempre più caratterizzato da un aumento significativo della presenza di minori provenienti da paesi, in particolare da Egitto, Palestina, Iraq, Afghanistan, diversi da quelli di tradizionale provenienza (Albania, Marocco). Si tratta di minori quasi sempre non identificati, arrivati in Italia prevalentemente con i gruppi di immigrati sbarcati sulla coste meridionali, che si allontanano, facendo perdere le loro tracce, dopo una breve sosta nelle strutture di accoglienza. Tale situazione determina la necessità di dare una risposta alle fisiologiche mutazioni di caratteristiche del fenomeno e di modulare interventi capaci di offrire un' adeguata risposta operativa, volta al ricongiungimento familiare o al riaffidamento alle autorità competenti del paese d'origine, sempre alla luce dei principi internazionali di tutela dei minori.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di seguito indicate:

1. Organizzazione delle indagini familiari

L'affidatario dovrà porre in essere le attività volte a promuovere l'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato, anche nel Paese d'origine del minore medesimo ovvero in Paesi terzi. Tali indagini, effettuate su segnalazione del Comitato per i minori stranieri, nella misura massima di 1.500 (millecinquecento), per l'intera durata del servizio indicata al successivo art. 4 del presente capitolato, dovranno, previa la necessaria verifica dell'esattezza dei dati anagrafici segnalati, evidenziare la possibilità del rimpatrio assistito del minore, anche in relazione alle condizioni oggettive e soggettive della famiglia del minore stesso, nonché la sussistenza di particolari condizioni ostative al rimpatrio. I risultati delle indagini familiari dovranno essere comunicati al Comitato per i minori stranieri entro il termine massimo di 28 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla segnalazione del Comitato stesso.

2. Organizzazione del rimpatrio assistito e realizzazione di micro-progetti ed attività di assistenza nei Paesi d'origine del minore, finalizzati al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del minore medesimo.

L'affidatario supporterà il Comitato per i minori stranieri nell'attuazione dei provvedimenti di rimpatrio assistito, nella misura massima di 300 provvedimenti per l'intera durata del servizio indicata al successivo art. 4 del presente capitolato, adottabili dal Comitato medesimo. Nell'organizzazione del rimpatrio assistito, l'affidatario, tra l'altro dovrà curare i seguenti adempimenti:

- a) sensibilizzazione del minore sulle opportunità di reinserimento sociale connesse al rimpatrio assistito, attraverso incontri, effettuati da mediatori culturali, con i minori e con i loro tutori;
- b) espletamento di tutte le attività necessarie per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia da parte delle autorità italiana, che di quelle dei paesi d'origine dei minori;
- c) presa in carico del minore rimpatriando dal luogo di residenza di quest'ultimo ed accompagnamento ad aeroporto internazionale a cura di personale dell'affidatario, nonché accompagnamento durante il trasferimento, ove necessario;
- d) presa in consegna all'arrivo del minore nel Paese d'origine o nel Paese terzo da parte di personale dell'affidatario;
- e) accompagnamento in famiglia o altra destinazione stabilita nel provvedimento di rimpatrio o riaffidamento alle competenti autorità del Paese d'origine del minore a cura di personale dell'affidatario.
- f) comunicazione al Comitato dell'avvenuto riaffidamento tramite dichiarazione controfirmata dalla famiglia del minore o dall'autorità del Paese d'origine che ha preso in carico il minore.

Al fine di favorire l'ottimale reinserimento sociale e lavorativo del minore rimpatriato, l'affidatario curerà la realizzazione di micro-progetti ed attività di assistenza in loco. Tali progetti, che dovranno garantire, ove necessario, anche l'assistenza alloggiativa del minore rimpatriato, dovranno prevedere un percorso di inserimento scolastico e/o lavorativo, calibrato in relazione all'età, al sesso alle capacità ed alle aspettative del minore.

L'affidatario dovrà preventivamente informare il Comitato per i minori stranieri di ogni singolo micro-progetto da avviare, indicando i tempi e modi della sua

realizzazione. Parimenti, l'affidatario dovrà fornire al medesimo Comitato con cadenza trimestrale un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, evidenziando eventuali variazioni allo stesso. A conclusione di ogni singolo progetto, l'affidatario dovrà presentare al Comitato per i minori stranieri una relazione finale descrittiva sull'efficacia del progetto, sul suo impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

Le attività di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo potranno essere poste in essere in qualsiasi Paese straniero.

L'affidatario si obbliga a mettere a disposizione nei Paesi di origine dei minori adeguate strutture organizzative e logistiche funzionali all'espletamento delle attività di indagini familiari e alla realizzazione dei progetti di reinserimento del minore rimpatriato.

Il soggetto affidatario si impegna inoltre ad impiegare personale in possesso delle professionalità adeguate all'espletamento delle attività indicate nel presente articolo (mediatori culturali, psicologi, assistenti sociali...), risultando responsabile delle attività svolte dal proprio personale in esecuzione del presente capitolato.

L'affidatario provvederà infine a designare un coordinatore del servizio, che costituisca un referente unico per l'amministrazione procedente in ordine ad ogni aspetto del rapporto contrattuale.

Art. 2 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il costo massimo complessivo del servizio non potrà superare € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomilaeuro/00), oltre IVA.

L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo a base d'asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'art.11 del R.D. 8.11.1923, n.2440 e all'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n.827, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza trimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, previa attestazione, da parte del funzionario incaricato dall'amministrazione appaltante, della regolare esecuzione del servizio. La predetta fattura dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento che dovranno essere consuntivate in apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL).

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del servizio avranno la durata di 18 mesi a decorrere dalla comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del contratto.

Il termine di durata indicato al precedente comma 1 potrà essere prorogato, per un massimo di ulteriori sei mesi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione rispetto al corrispettivo indicato al precedente art. 2, comma 1, qualora nel periodo di efficacia del contratto non siano stati esauriti i limiti numerici massimi di segnalazioni, da parte del Comitato per i minori stranieri, di indagini familiari e di esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio assistito, quantificati al precedente articolo 1.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 163/2006, per una durata non superiore a 12 mesi e per un importo non superiore ai 2/3 del corrispettivo aggiudicato.

Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, permanendo la capacità tecnica ed economica dello stesso.

Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte in sede contrattuale, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA, mediante fideiussione rilasciata da parte di un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo 385/1993, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

Art. 6 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI

Tutti i prodotti realizzati, inclusi i dati, gli elaborati, la documentazione, i flussi procedurali e organizzativi sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione procedente.

Art. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le organizzazioni non governative, organizzazioni ed associazioni di volontariato, istituzioni ed organizzazioni con finalità umanitarie con fini statuari coerenti con la tutela dei minori e non aventi scopi di lucro. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata, pena l'esclusione, a mano o a mezzo posta, entro le ore 13.00 del 26/11/2007 al seguente indirizzo:

Ministero della Solidarietà Sociale

Direzione Generale dell'Immigrazione

Divisione I[^],

Via Fornovo 8 – Pal. C, IV Piano, Stanza 405, 00192 ROMA.

La domanda, redatta in conformità al modello allegato al presente capitolato (allegato 1), dovrà pervenire, pena l'esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con cerallacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e dell'amministrazione appaltante, la dicitura: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINI FAMILIARI E DI ORGANIZZAZIONE DEL RIMPATRIO ASSISTITO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI."**

Il plico di cui al punto precedente dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente appalto;

- c) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art.10 della L. 31.5.1965, n.575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
- d) dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999. Nel caso di partecipanti non soggetti a tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non soggezione agli obblighi di cui alla legge citata, con indicazione esplicita della motivazione;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi non ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti dei singoli prestatori dalla quale risulti l'intenzione di costituirsi in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006, nonché l'indicazione dell'ente capogruppo;
- g) idonee referenze bancarie rilasciate da primario istituto di credito attestanti la capacità finanziaria ed economica;
- h) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i partecipanti residenti in Italia, attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di bilancio nel caso di ente non soggetto a fatturazione) negli esercizi 2004,2005,2006, il quale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00, IVA esclusa, nonché l'importo relativo ai servizi forniti, nel medesimo periodo, nel campo della tutela dei minori stranieri il quale non potrà essere inferiore ad € 1.800.000,00 IVA esclusa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali servizi prestati nei confronti delle pubbliche amministrazioni negli anni 2004, 2005, 2006, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
- k) attestazione sulla composizione della struttura organizzativa e operativa del proponente.
- l) documento attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo base di cui al precedente art.2, al netto di IVA, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà coprire un periodo di validità di 180 giorni e prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la documentazione di cui ai punti da a) a k) dovrà essere presentata da ogni componente il raggruppamento. La documentazione di cui al punto l) deve essere fornita solo dall'ente capofila del raggruppamento.

Ogni proponente e ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto, da sé solo o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

Art. 8 – MODALITÀ DI APERTURA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

I lavori della commissione avranno inizio il giorno 27.11.2007 alle ore 10,30, all'indirizzo di cui al precedente art. 7, comma 2.

La commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste ed alla verifica della documentazione ivi contenuta: all'apertura potrà presenziare un rappresentante per ciascun partecipante, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

All'esito dei lavori, la commissione comunicherà all'amministrazione appaltante i partecipanti ritenuti idonei, sulla base delle condizioni e dei requisiti di cui al precedente art.7, a formulare l'offerta tecnica ed economica.

Art. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'amministrazione appaltante procederà alla trasmissione della lettera d'invito nei confronti dei partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni ed i requisiti fissati al precedente art. 7.

L'offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro il termine previsto nella lettera di invito ed esclusivamente all'indirizzo indicato nella medesima.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima.

L'offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e dell'amministrazione appaltante, la dicitura **"Offerta per l'espletamento di attività di indagini familiari e di organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati"**.

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e dell'Amministrazione appaltante, e la dicitura rispettivamente:

- BUSTA A – Documentazione
- BUSTA B – Offerta tecnica
- BUSTA C – Offerta economica

I contenuti delle predette buste, pena l'esclusione, sono i seguenti:

Busta A – Documentazione

La Busta A, riportante la dicitura "Busta A – Documentazione", deve contenere:

1. Lo schema di contratto, allegato alla lettera di invito, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante;
2. Il presente capitolato d'oneri, parimenti allegato alla lettera di invito, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la sigla e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Busta B – Offerta tecnica

La Busta B, riportante la dicitura “Busta B – Offerta tecnica”, deve contenere, in triplice originale:

- Il progetto tecnico con la descrizione delle attività previste ed il dettaglio di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi richiesti, degli aspetti organizzativi e temporali e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire un' appropriata valutazione dell'offerta. In caso di costituendo raggruppamento, il progetto dovrà specificare le parti del servizio che ciascun componente sarà chiamato a svolgere.
- Il curriculum vitae del coordinatore/coordinatrice del servizio

Il progetto deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Busta C – Offerta economica

La Busta C, riportante la dicitura “Busta C – Offerta economica”, deve contenere:

1. il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA;
2. il piano finanziario dei costi, redatto in conformità dell'allegata tabella (all.2). In fase di esecuzione del contratto, per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità del servizio, saranno ammissibili variazioni compensative tra le singole voci di spesa nella misura del 20% rispetto al costo originariamente previsto. Ove le suddette variazioni compensative eccedano la misura del 20%, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. In nessun caso le variazioni al piano finanziario potranno comportare un aumento del corrispettivo contrattuale.
3. il numero di conto corrente, il codice ABI e CAB sul quale effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, devono essere specificate, altresì, le quote parti di competenza di ciascun componente il raggruppamento.

L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'ente. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

Ai fini dell'ammissibilità dei costi, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003, pubblicata sulla G.U. n. 310 del 30.12.2003.

Art. 10 – MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte ammesse verrà affidata ad una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

Le offerte tecniche saranno valutate in una o più sedute riservate.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta pubblica, presso l'indirizzo di cui al precedente art.7, comma 2, nella data che sarà comunicata per iscritto dall'amministrazione appaltante: all'apertura potrà presenziare un rappresentante per ciascun offerente, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Art. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte verrà affidata ad una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12 marzo 2007 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base ai parametri della seguente tabella:

A – Offerta tecnica	Punti 40
B – Prezzo complessivo	Punti 20

La valutazione dell'offerta tecnica farà riferimento ai seguenti elementi e punteggi:

- qualità complessiva dell'offerta tecnica, intesa come completezza e rispondenza della stessa ai contenuti del presente capitolato nonché al contesto normativo – procedurale di riferimento max 10 punti;
- metodologia delle indagini familiari max 4 punti;
- diffusione delle strutture sul territorio dei Paesi d'origine dei minori max 10 punti;
- tipologia dei micro progetti di inserimento max 6 punti;
- capacità di raccordo con Enti locali e le strutture di accoglienza in Italia max 4 punti;
- capacità di raccordo con le pubbliche amministrazioni dei Paesi d'origine dei minori max 4 punti;
- tempi di consegna dei risultati delle indagini familiari max 2 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio riferito al prezzo complessivo offerto sarà applicata la seguente formula:

$$Pa = (Pb/P) * Pm$$

Pa è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica

Pb è il prezzo dell'offerta più bassa

P è il prezzo dell'offerta in esame

P_m è il massimo punteggio pari a 20.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta soddisfattiva delle condizioni di cui al presente capitolato.

Art. 12 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Art. 13 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto di sub-appaltare ad altri enti parti anche specifiche del servizio. E' fatto altresì divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto stipulato con l'amministrazione appaltante.

Art. 14 – NORME SULLA RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'affidatario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

L'affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto della prestazione e sui risultati della valutazione.

Art. 15 – PENALITÀ E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei risultati delle indagini familiari sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta euro/00), fino ad un massimo di sette giorni lavorativi.

Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimpatrio assistito, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione del suddetto provvedimento, sino ad un massimo di trenta giorni lavorativi, sarà applicata una penale di € 350,00 (trecentocinquanta euro/00).

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'avvio e/o nella conclusione del micro – progetto di reinserimento del minore rimpatriato, sarà applicata una penale di € 400,00 (quattrocento euro/00), fino ad un massimo di venti giorni lavorativi.

In caso di ritardo nella presentazione della relazione trimestrale sullo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 3 del presente capitolato, sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale di 500,00 (cinquecento euro/00), fino ad un massimo di venti giorni lavorativi.

Decorsi inutilmente i termini previsti nei capoversi precedenti, persistendo l'inadempimento del soggetto affidatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato con l'affidatario medesimo, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non applicare dette penali ove il soggetto affidatario dimostri che il ritardo o l'inadempimento è stato determinato da causa al medesimo non imputabile.

Il venir meno, a seguito dell'affidamento, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal presente capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.

Art. 16 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura deve essere effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata via fax, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo, citando nella comunicazione il seguente riferimento **“Affidamento di attività di indagini familiari e di organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati”**.

**MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE -
DIVISIONE I^A
VIA FORNOVO, 8
00192 - ROMA
TEL. 06/36754880
FAX: 06/36754769
dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it**

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere in relazione al contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I^A della Direzione Generale dell'Immigrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILVERI**

